

La sospensione concordata.

A cura del Dott. Franco De Stefano

1

I soggetti del processo esecutivo non potevano, fino alla riforma, in alcun modo influire sull'andamento del medesimo: il quale, una volta attivato con l'istanza di vendita, procede di ufficio e non vale a fermarlo, nemmeno per singoli atti, nessuna diversa volontà del creditore procedente. Come di recente riconosciuto dalla giurisprudenza, infatti, prevale sempre l'interesse pubblicistico al perseguimento del fine del processo e lo stesso giudice, finanche in presenza di istanze delle parti in tal senso, deve garantire il sollecito svolgimento del processo.

Del resto, è principio generale che il processo è sì nella disponibilità delle parti, ma pur sempre nel suo complesso: con la conseguenza che le parti possono rinunciarvi, ma non incidere sulla disciplina o sullo svolgimento di singole sue fasi o di singoli suoi atti. Così, una volta decisi ad avviare il processo, il creditore non ha altro modo di fermarlo se non quello di rinunciare a quest'ultimo.

La riforma codifica, invece, un diverso meccanismo processuale, elaborato nella prassi di alcuni uffici giudiziari, il quale tiene realisticamente conto della circostanza che, talvolta, la pendenza del processo esecutivo garantisce il creditore anche per i cosiddetti piani di rientro che egli possa concordare con un debitore in grado effettivamente di saldare il debito senza la traumatica conclusione espropriativa del processo.

Per questo motivo, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, è ora possibile adottare un provvedimento di sospensione del processo.

Perché la sospensione concordata risponda prioritariamente alle esigenze di soddisfacimento stragiudiziale di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, occorre comunque l'accordo di tutti per chiederla e soprattutto per mantenerla.

2

A questo riguardo, il provvedimento di sospensione:

- può chidersi in qualunque momento anteriore di almeno venti giorni alla vendita, non essendo previsti né un termine iniziale, né altro termine finale prima ed oltre il quale la relativa istanza non possa essere presentata;

- può revocarsi su istanza di anche uno solo dei creditori (da ritenersi, per simmetria con il potere di impulso corrispondente, uno dei creditori muniti di titolo esecutivo).

L'innovazione arrecata dal secondo degli interventi normativi in cui si è articolata la riforma del 2005/06 sta nella procedimentalizzazione del nuovo istituto della sospensione concordata e nell'attenuazione della possibilità di un suo uso distorto – se non proprio di abuso – da parte dei soggetti a cui favore esso può operare.

In particolare, l'effetto fortemente perturbatore della regolarità della vendita e quindi dissuasivo della partecipazione del pubblico indifferenziato dei potenziali acquirenti poteva collegarsi ad una presentazione dell'istanza in tempo molto ravvicinato alla vendita, quando non persino a quest'ultima, con gravi disfunzioni per il procedimento, ma anche con evidente danno per gli offerenti, che avessero già smobilizzato ed investito il denaro per versare la cauzione ed impiegato il loro tempo per prendere parte alla vendita.

Stabilisce ora il nuovo testo dell'art. 624-bis c.p.c. un termine finale di proponibilità, fissato in venti giorni prima della scadenza del termine finale per il deposito delle istanze di acquisto o in quindici giorni prima della data fissata per l'incanto. La violazione di detto termine comporta la declaratoria di improponibilità dell'istanza, senza necessità di provocare alcun contraddittorio sul punto e, soprattutto, senza che si attivi alcun effetto sospensivo.

3

Quanto alle espropriazioni non immobiliari, per armonizzare l'istituto con le peculiarità di quei riti:

- nelle espropriazioni mobiliari o presso il debitore, l'istanza per la sospensione diviene improponibile dopo la fissazione della data di asporto dei beni (e pertanto, anche nell'intervallo tra la fissazione e la data di concreto asporto), ovvero, qualora la vendita debba svolgersi “in loco” (vale a dire nei luoghi in cui i beni sono custoditi), dopo la data della vendita; e, in ogni caso, la stessa istanza diviene improponibile se non presentata prima della effettuazione (ovvero dell'inizio dell'effettuazione) della pubblicità commerciale, ove disposta; quest'ultima espressione, come si desume dall'art. 490, comma 3, c.p.c., può estendersi soltanto alle forme di pubblicità diverse da quella a mezzo stampa e a mezzo Internet, essendo la pubblicità commerciale residuale rispetto a queste;

- nelle espropriazioni presso terzi, l'istanza per la sospensione diviene improponibile dopo la dichiarazione di terzo.

Per le espropriazioni non immobiliari, tuttavia, i termini così fissati potrebbero comportare qualche difetto di coordinamento con il procedimento disegnato come generale, ma evidentemente pensato per le espropriazioni immobiliari, come si nota esaminando lo sviluppo del subprocedimento volto all'esame dell'istanza di sospensione concordata.

4

Nei dieci giorni successivi al deposito dell'istanza – e qualunque sia il tipo di espropriazione – il giudice provvede:

- se rigetta l'istanza, tutto resta invariato e, in particolare, la vendita ha luogo esattamente come in origine prevista, con le modalità ed alla data stabilite nell'ordinanza che la ha disposta;
- se l'accoglie, invece, dispone che del provvedimento relativo – trattandosi di espropriazioni di mobili registrati dal valore superiore ad € 25.000 o di espropriazioni immobiliari – sia data comunicazione al custode entro i cinque giorni successivi al deposito e sia eseguita pubblicità elettronica sul sito Internet ove è pubblicata la relazione di stima.

Questi accorgimenti tendono ad evitare il più possibile il rischio di una vanificazione dell'impiego di risorse da parte del pubblico indifferenziato dei potenziali offerenti, interrompendo il procedimento di sollecitazione di costoro e coinvolgendo anche il custode: e, benché la sospensione possa giungere in extremis, è pur vero che, in genere, sono proprio gli ultimi momenti prima della vendita quelli in cui la maggior parte degli interessati è disposta a smobilizzare il denaro per la cauzione e ad impiegare le proprie risorse per accingersi alla partecipazione alla vendita giudiziaria.

5

Ad ogni buon conto, il provvedimento di sospensione va adottato previa audizione del debitore: anche se la formale audizione, soprattutto ove l'istanza sia presentata in tempi ravvicinati alla vendita e risulti così disagiata la comparizione delle parti, può senza dubbio essere sostituita da una sottoscrizione dell'istanza per adesione ed eventualmente con espressa rinuncia all'audizione; in tale evenienza, poiché il debitore non contesta le ragioni dei creditori, né svolge altre questioni in diritto, non è per lui – e per la firma dell'istanza di sospensione concordata – necessario il ministero di un avvocato.

Si è sostenuto pure che l'audizione del debitore, non avendo – in astratto – costui un interesse contrario alla sospensione ed anzi traendo egli da questa esclusivamente un

vantaggio, potrebbe essere anche omessa, salva naturalmente almeno la comunicazione del provvedimento di accoglimento della relativa istanza: in questo modo, però, si disapplica un dato normativo chiaro ed univoco.

Per principio generale, comunque, il processo deve proseguire e non può intendersi sospeso prima del provvedimento positivo di accoglimento: e tanto accade anche nel periodo tra la presentazione dell'istanza di sospensione concordata e la data di emissione del provvedimento del giudice, quand'anche l'intervallo sia dipeso dalla necessità dell'audizione del debitore o da altri fatti non imputabili a coloro che hanno formulato l'istanza.

6

Il provvedimento di sospensione concordata:

- può essere adottato per un periodo massimo di ventiquattro mesi: pertanto, nulla vieta un termine minore, che le parti potranno modulare in ragione delle concrete esigenze cui il differimento è finalizzato;
- può essere chiesto e concesso per una sola volta: sicché è inammissibile una seconda – o ulteriore – richiesta; e, per la verità, ove la prima volta la sospensione sia stata chiesta per un tempo inferiore al massimo, non è consentito un prolungamento del termine originario, quand'anche contenuto nel suo complesso entro ventiquattro mesi;
- può essere revocato in qualunque momento, su richiesta di anche uno solo tra i creditori e con il solo onere processuale della previa audizione del debitore; è probabile che la revoca sarà richiesta in caso di mancato rispetto, da parte di quest'ultimo, di anche uno solo degli impegni presi stragiudizialmente per il rientro dalla sua esposizione debitoria.

7

Come per qualunque ipotesi di sospensione, è imposto a qualunque interessato un onere di impulso per la prosecuzione: deve infatti essere presentata un'istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire. L'istanza di prosecuzione va presentata da qualunque interessato: vale a dire, da chiunque tra i creditori, ma anche dal debitore o persino da eventuali altri soggetti del processo, ove si potesse ravvisare un loro interesse.

Il termine per la presentazione dell'istanza di prosecuzione è brevissimo: soli dieci giorni dalla scadenza della sospensione come concordata.

In caso sia intervenuto un provvedimento di revoca, peraltro, il termine dovrebbe decorrere da questo o, se pronunciato fuori udienza, dalla sua comunicazione o

comunque dalla sua conoscenza: e sempre che, in uno all'istanza di revoca, non sia stata formulata contestuale istanza di prosecuzione o di fissazione di udienza per provvedere alla prosecuzione stessa.

In linea di massima, benché sia previsto dalla norma un impulso di parte per la fase successiva alla scadenza del termine di sospensione, non può però escludersi la possibilità e l'opportunità di fissare comunque un'udienza, successiva alla scadenza della sospensione, alla quale pronunciare ogni provvedimento ed eventualmente sollecitare i soggetti del processo a formulare richieste: ove la dilazione abbia avuto buon esito, infatti, sarà comunque bene pronunciare l'estinzione del procedimento e la cancellazione del pignoramento; in caso contrario, occorrerà disporre la prosecuzione con la rifissazione della vendita.

In mancanza dell'istanza di prosecuzione – o in caso di suo tardivo deposito – può applicarsi il principio generale dell'estinzione del processo esecutivo.

Essa, peraltro, non può essere di ufficio rilevata ed è subordinata all'eccezione di qualunque interessato entro il primo atto difensivo o la prima udienza successivi: sarà quindi indispensabile un'udienza, se del caso ad hoc.

8

La previsione normativa consente di argomentare nel senso che ormai non sia possibile né una sospensione concordata al di là dei termini previsti, né - soprattutto – un'istanza di rinvio diversa da quella espressamente disciplinata (salvi i marginali casi presupposti dall'art. 161-bis c.p.c. e che esigono, per la rifissazione della vendita, il consenso anche degli offerenti che hanno prestato cauzione).

Nel senso dell'inderogabilità del termine ex art 624-bis c.p.c. milita la considerazione della ratio stessa della norma, posta chiaramente a tutela degli offerenti e quindi, in ultima analisi, della funzionalità del processo nel suo complesso considerato, a prescindere ed oltre la volontà dei soggetti immediatamente coinvolti, cioè i creditori ed il debitore esecutati.

Ma l'inderogabilità del termine fonda a sufficienza anche, sulla base del canone interpretativo per il quale un'espressa innovazione legislativa consente di qualificare legittimo solo quanto esplicitamente regolamentato, la tesi della non ammissibilità di rinvii ad istanza di parte con forme diverse da quelle dell'art. 624-bis c.p.c..

9

In difetto di espressa previsione, può ritenersi che i provvedimenti resi dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624-bis c.p.c. (sia quelli di rigetto, sia quelli di

accoglimento e tanto dell'istanza di concessione che di quella di revoca) siano senz'altro suscettibili di opposizione agli atti esecutivi, questa integrando un rimedio generale avverso tutti i provvedimenti del giudice che si assumano illegittimi per motivi di rito o di merito. Non può tacersi tuttavia che la tendenza a ricondurre nell'alveo della reclamabilità ogni pronuncia in tema di sospensione del processo esecutivo potrebbe fondare la tesi dell'impugnabilità dei provvedimenti in questione mediante il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.; e si ripropongono le problematiche affrontate in tema di impugnazione della ordinanza di sospensione resa (prima della riforma del 2005/06, quale provvedimento indilazionabile e, dopo la riforma, espressamente prevista in quanto tale) ai sensi dell'art. 618 c.p.c..